

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA  
COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE ELVO

COMUNE DI NETRO

PIANO REGOLATORE GENERALE  
INTERCOMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE  
L.R. n° 56/77 ss.mm.ii.  
art. 17 comma 3° e 4°

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE  
ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Aggiornamento cartografico 30.1.1998

TITOLO DELL'ELABORATO:  
CARTA DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE  
URBANISTICA



Geologo **Maffeo Brunella** GEOLOGIA MAFFEO  
salita di Riva 3 BIELLA

ELABORATO  
**A-G8**

DATA  
3.4.2006

SCALA  
1:10.000

| CLASSE                   | PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA   | CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE   | NORMATIVA GEOLOGICA DI PIANO  |
|--------------------------|--|---|---|
| II                       | pericolosità geomorfologica moderata<br>aree idonee all'uso urbanistico con adozione di limitati accorgimenti tecnici  | Aree ad elevata attività o con complessa articolazione morfologica; possibile presenza di materiali con caratteristiche geotecniche scadenti.   | Necessaria indagine geologica secondo le indicazioni del D. M. 11.3.1988, comprendente:<br>- rilievo geologico e morfologico esteso ad un intorno significativo;<br>- caratterizzazione geotecnica dei terreni e verifica di stabilità dei versanti;<br>- indicazioni sulla regimazione idrica e sul recupero vegetazionale;<br>- prescrizioni sulle eventuali opere necessarie per la stabilizzazione dei versanti.  |
| III<br>NON DIFFERENZIATA |  | Settore di alta montagna con presenza di edifici rurali isolati, caratterizzato da condizioni geomorfologiche molto varie ma generalmente negative per l'uso urbanistico. Presenza di situazioni locali meno pericolose, non evidenziate puntualmente (Classe III non differenziata)  | Non sono ammesse nuove edificazioni, mentre sono possibili, sulla base di indagine geologica, interventi non altrimenti localizzabili (come infrastrutture anche stradali) oppure la ristrutturazione ed i limitati ampliamenti di edifici esistenti.<br>Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non sono ammissibili modificazioni morfologiche (tiperti); sono consentiti gli interventi specificatamente regolamentati dall'art. 29 della L.R. 56/1977 e successive modificazioni.   |
| III A                    | pericolosità geomorfologica elevata<br>aree nelle quali l'uso urbanistico non è consentito, per il patrimonio esistente, legato ad interventi di risassetto territoriale | Aree interessate da fenomeni di dissesto: pendii molto acclivi con condizioni predisponenti ad instabilità; aree soggette al rischio di caduta di massi o di colate di fango; aree con emergenze idriche diffuse.<br>Aree soggette o assoggettabili ad azione idrica: fasce di rispetto dei corsi d'acqua (di norma con estensione di 15 m per fianco); aree interessate dall'invaso artificiale sul torrente Ingagna secondo la massima estensione prevista. |   |
| III B2                   |  | Porzioni di territorio edificato dove gli elementi di pericolosità geologica e di rischio impongono interventi di risassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.  | Gli interventi ammissibili, sempre nel rispetto della normativa di Polizia Idraulica del R.D. 25 luglio 1934 n. 523, sono subordinati alla realizzazione di opere di risassetto idrogeologico che coinvolgono un intorno significativo. Gli interventi di risassetto (dati da opere pubbliche o di pubblico interesse e/o da misure strutturali e non strutturali) possono essere attuati anche da soggetti privati, purché l'approvazione del catastogramma degli interventi e la verifica delle opere siano di competenza dell'ente pubblico e siano trattati alla stregua di interesse pubblico nelle condizioni di pericolosità. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato negli artt. 29 e 31 della L. R. 56/1977. |
| III B4                   |  |   |   |



Quota 392,5 m. Livello di massimo invaso del bacino artificiale sul torrente Ingagna.